



**COMUNE DI ROVIGO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  
DLG/2009/93**

**O G G E T T O**

**Consistenza fondo dirigenti 2009 a seguito riduzione posti dirigenziali e indirizzi per la delegazione trattante**

L'anno duemilanove addì **24** del mese di **Giugno** ore **11:15** nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Merchiori Fausto	Presente
Azzalin Graziano	Presente
Moschin Giancarlo	Presente
Pineda Bruna Giovanna	Presente
Romeo Nadia	Presente
Milan Angelo	Assente
Osti Luigi	Presente
Frigato Federico	Assente
Cattozzi Giovanni	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune

**Palazzolo Dr. Salvatore**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



**COMUNE DI ROVIGO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  
DLG/2009/93**

**O G G E T T O**

**Consistenza fondo dirigenti 2009 a seguito riduzione posti dirigenziali e indirizzi per la delegazione trattante**

L'anno duemilanove addì **24** del mese di **Giugno** ore **11:15** nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Merchiori Fausto	Presente
Azzalin Graziano	Presente
Moschin Giancarlo	Presente
Pineda Bruna Giovanna	Presente
Romeo Nadia	Presente
Milan Angelo	Presente
Osti Luigi	Presente
Frigato Federico	Assente
Cattozzi Giovanni	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune

**Palazzolo Dr. Salvatore**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

considerato quanto segue.

Con la nuova riorganizzazione delle strutture dell'ente approvata con delibera di G.C. n.201 del 17.11.2008 e decorrente dal 1.01.2009, sono state soppresse stabilmente due posizioni dirigenziali e precisamente:

**1) Risorse Umane/Sistemi Informativi**, il cui valore di posizione annuo era:

- a) € 39.900,00 valore di fascia di pesatura
- b) € 520 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006
- c) € 839,28 art. 23 c. 3 e 4 CCNL 22.02.2006
- d) € 1.144,00 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007
- e) € 665,41 art. 4 c. 4 e 5 CCNL 14.05.2007

**2) Coordinamento Servizio Legale/Contenzioso/Contratti/Dif.Civico, Assistenza Organi Istituzionali e Assistenza a Direzione Generale.**

Posizione dirigenziale p.t. il cui valore di posizione annuo era:

- a. € 6.630,63 valore di fascia di pesatura
- b. € 260,00 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006
- c. € 139,75 art. 23 c. 3 e 4 CCNL 22.02.2006
- d. € 572,00 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007
- e. € 110,57 art. 4 c. 4 e 5 CCNL 14.05.2007

Le quote di cui all'art. 23 commi 3 e 4 del CCNL 22.02.2006 e art. 4 commi 4 e 5 del CCNL 14.05.2007 erano derivanti dalla distribuzione tra tutte le posizioni dirigenziali dell' incremento complessivo previsto rispettivamente dall'art. 23 c. 3 e dall'art. 4 c. 4 nella misura dell'85%, (il restante 15% era destinato al risultato), secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 4 CCNL 22.02.2006 e dall'art.4 c. 5 del CCNL 14.05.2007 e dal relativo contratto decentrato del 19.07.2007.

Con delibera di G.C. n. 239 del 22.12.2008 è stata valutata (previa verifica del Collegio dei Revisori) l'entità degli incrementi ex art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.99 per retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti in relazione ad attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi/quantitativi dei servizi esistenti e conseguente ampliamento delle competenze, responsabilità, capacità gestionali della dirigenza ovvero comportanti incremento stabile delle relative dotazioni organiche.

E' stato quindi confermato che gli incrementi disposti a partire dal 99 fino all'ultima riorganizzazione (ultimo incremento del valore delle fasce di posizione decorrente dall'1.01.2005 e nuova posizione dirigenziale dal 15.03.2005) corrispondono ai presupposti di cui al citato art. 26 c. 3 anche con riferimento all'anno 2008 e al triennio 2008/2010.

Ora, a seguito della nuova riorganizzazione delle strutture dell'Ente approvata con delibera di G.C. n. 201/17.11.2008 e decorrente dall'1.01.2009, il Nucleo di Valutazione ha ripesato le nuove posizioni dirigenziali (tenuto conto della soppressione stabile di un posto di dirigente e di un altro posto part-time di qualifica dirigenziale) ascrivendole alla prima fascia di valore di posizione prevista dalla vigente metodologia (come era già fino al 31.12.2008), come risulta dai relativi decreti Sindacali di incarico adottati il 24.12.2008.

Con la presente delibera si conferma quanto deliberato dalla Giunta il 22.12.2008 con il provvedimento n. 239 e pertanto l'entità delle risorse aggiuntive ex art. 26 c. 3, con le seguenti precisazioni.

I presupposti per l'incremento delle dette risorse, ai sensi del citato articolo 26 comma 3, non sono cambiati, in quanto trattasi di incrementi legati a nuovi posti e nuove pesature di posizioni dirigenziali attuati fino al 2005, come sopra spiegato (negli anni successivi, fino al 2008 l'entità complessiva delle risorse è rimasta invariata, fatti salvi gli incrementi previsti dai successivi CCNL del 22.02.2006 e 14.05.2007). Con la riorganizzazione della macrostruttura dell'ente e la soppressione di due posti dirigenziali, si è attuata una redistribuzione delle funzioni dirigenziali ai restanti dirigenti che ha portato ad una ripesatura del valore delle stesse secondo i criteri e le fasce di valori da ultimo approvati con delibera di G.C. n. 73/14.3.2005; il Nucleo di Valutazione ne ha confermato - come detto - la pesatura in fascia I<sup>^</sup> ed è evidente che tale circostanza non può avere comportato una riduzione del valore delle fasce come a suo tempo determinato e confermato in sede di contrattazione decentrata del 4/3/2005.

A fronte della riduzione dei due posti dirigenziali di cui sopra dall'1/1/2009, rimane inalterata la pesatura e il valore delle 9 posizioni dirigenziali vigenti dall'1/1/2009, confermando quindi gli incrementi di pesatura ex art 26 comma 3 riferiti a dette 9 posizioni (ancora vigenti) e valorizzati sia in relazione a nuovi posti dirigenziali, sia a nuove pesature dal 99 fino ad oggi, come deliberato dalla Giunta (previa verifica dei Revisori dei Conti) con delibera n. 239 del 22.12.2008.

Pertanto:

- 1) riducendo il fondo complessivo dei dirigenti delle quote relative alle indennità che erano state aggiunte al fondo (sempre ex art. 26 comma 3 CCNL 23/12/99) a fronte della istituzione, dall'1.2.99 per la posizione n 1 e dal 13/11/2003 per la posizione n. 2 ( e successivi incrementi di valore) dei due posti dirigenziali ora soppressi, non si rimette in discussione il valore ( e i relativi incrementi del fondo) delle altre 9 posizioni dirigenziali rimaste in vigore nel 2009. Valori contrattati in sede decentrata e confermati anche per il 2009.
- 2) Nel quadro di cui al punto 1), si ritiene possibile ridurre la quota a) dell'indennità di posizione (si veda dettaglio sopra elencato), con la relativa componente aggiuntiva di indennità di risultato, in quanto trattasi di importo aggiunto al fondo (ex art. 26, comma 3) a suo tempo allorché furono istituite le dette nuove posizioni dirigenziali ora sopresse; è poi possibile ridurre le quote b) e d) in quanto connesse ad incrementi contrattuali di posizione delle singole posizioni dirigenziali istituite e coperte (ora invece risultano sopresse). In definitiva, a partire dal fondo del 2008 pari ad € 518.221,56, le riduzioni sono le seguenti:
  - quota a) delle due posizioni € 46.530,63 + la corrispondente quota parte di risultato 15% = € 54.741,92
  - quota b) e d) delle due posizioni € 2496
  - **totale riduzioni fondo € 57.237,92**
- 3) Le quote dell'indennità di posizione di cui alle lettere c) ed e) invece, derivando da una distribuzione di un incremento del fondo ( e non delle singole posizioni dirigenziali presenti nell'ente) previsto dai citati articoli 23 commi 3 e 4 CCNL 22/2/2006 e 4, commi 4 e 5 CCNL 14/5/2007, vanno

mantenute e ridistribuite tra gli altri dirigenti (con la relativa quota parte di risultato); si sceglie quindi di distribuirle in risultato, con le seguenti motivazioni:

- ❖ L'importo dell'indennità di posizione delle figure dirigenziali vigenti (e ripesate) all'1.01.2009 è di € 43.068,69 quindi già prossimo al massimo contrattualmente previsto che va da un minimo di € 10.443,77 ad un massimo di € 44.013,47. In un caso, come da contrattazione decentrata, l'importo è superiore a € 44.013,47 per effetto dell'art. 27 c. 5 del CCNL 23.12.99 come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.02.2006 (posizione di Vice Segretario).
  - ❖ La riforma della disciplina del rapporto di pubblico impiego prevede che la retribuzione da destinare al risultato dei dirigenti sia maggiormente valorizzata rispetto alla posizione.
  - ❖ Ai sensi dell'art 4 c. 2 CCNL 14.05.2007 la quota di € 1.144 ex art. 4 c. 1 che è stata applicata negli anni 2006, 2007 e 2008 anche alla posizione dirigenziale ricoperta dopo l'1.01.2005 e cioè dal 15.03.2005, attingendo alle risorse complessive del fondo (e precisamente nei "risparmi" dovuti a supplenze o reggenze) continua ad essere mantenuta attingendo alle risorse di indennità di posizione e risultato delle due posizioni dirigenziali soppresse dall'1.01.2009, che vengono mantenute - come sopra spiegato - nel fondo.
  - ❖ Destinando al risultato la somma già dovuta ad indennità di posizione delle due posizioni soppresse, si riconosce un aumento rispetto alla misura minima del 15% del totale delle risorse complessive, che deve contrattualmente essere destinata a tale voce retributiva (art. 28 CCNL 23.12.99).
- 4) A seguito della riduzione stabile del posto dirigenziale n. 1 vanno tuttavia aggiunti al fondo complessivo € **3.356,97**, cifra che rientra nel fondo, ai sensi dell'art. 1 c. 6 e c. 3 lett. e) del CCNL 12.02.2002 e che sarà anch'essa destinata all'indennità di risultato. La riduzione stabile dell'altro posto dirigenziale a p.t. non determina analogo rientro nel fondo ai sensi dell'art. 1 c. 6 CCNL 12.02.2002 in quanto si tratta di un posto istituito il 13.11.2003 per il quale quindi non aveva trovato applicazione l'art. 1 comma 3 lett. e) del CCNL 12.02.2002.

Il fondo totale dei dirigenti anno 2009 è pertanto pari ad € **464.340,61** di cui

- 189.202,09 ex art 26 commi 1 e 2 CCNL 23/12/99, che comprende la quota di salario di anzianità (471,38) delle dirigente Busson M.P. cessata ex art. 26, comma 1 lettera g); la quota massima dell'1,2% del monte salari '97 ( € 4236,57) ex art. 26 comma 2;
- 32.139,66 per incrementi fondo previsti dai CCNL del 22/2/2006 e del 14/5/2007;
- 3.356,97 ex art. 1 commi 6 e 3 lettera e) del CCNL 12/2/2002

La riduzione del fondo complessivo di posizione e risultato dei dirigenti, secondo le modalità e con le eccezioni sopra elencate risponde ai seguenti criteri:

- da un lato non intacca il valore delle posizioni attribuite alle attuali posizioni dirigenziali anche a seguito degli incrementi decisi nel tempo e validati dalla contrattazione decentrata (oltre che dal collegio dei Revisori); diversamente si incrementa il valore dell'indennità di risultato

corrispondente alle quote che vengono mantenute o che rientrano nel fondo.

- dall'altro, bisogna ricordare che l'art. 76 comma 5 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, nel prevedere la riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese correnti, impone di agire prioritariamente sui costi della contrattazione decentrata, cioè sui fondi per il salario accessorio, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali. Tra tali disposizioni va ricordata in particolare quella recata dall'art. 1, comma 194 della legge n. 266/2005 (richiamata per le autonomie locali quale norma cui ricorrere ai fini dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale, dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/27.12.2006 - L.F. 2007- ). Detta disposizione prevede che, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa si tenga conto anche dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche. Tale norma, se letta alla luce della legge n. 133/2008 ( che rafforza l'obbligo di agire prioritariamente sui costi della contrattazione decentrata) non può che essere intesa come possibilità di adeguare al ribasso il finanziamento della contrattazione integrativa, in applicazione di misure di contenimento delle dotazioni organiche e - dunque - della spesa di personale. L'art. 67 del D.L. 112/2008 citato prevede poi una serie di controlli sui costi della contrattazione decentrata anche con riferimento ai limiti e ai vincoli di finanza pubblica (cioè a quelli dettati dalle citate disposizioni in tema di riduzione di spese di personale).

Il quadro normativo, profondamente mutato proprio con riferimento ai costi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (salario accessorio), legittima ed in un certo senso impone di riconsiderare quello che era un orientamento dell'ARAN (peraltro non espressamente rinvenibile nel dettato delle norme contrattuali che governano le modalità di costituzione dei fondi della dirigenza) espresso con parere DB47 del 26.4.2004, secondo cui nel CCNL dei dirigenti non era espressamente detto che la riduzione stabile di posti dirigenziali dovesse comportare una corrispondente riduzione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti. Da ciò l'ARAN ne desumeva l'impossibilità di applicare riduzioni al fondo auspicando tuttavia che nei successivi contratti nazionali tale interpretazione dovesse trovare una espressa enunciazione (cosa che non è avvenuta).

Invece, con parere successivo del 15/4/2009 l'ARAN ha ritenuto che le risorse aggiuntive previste ex art. 26 comma 3 CCNL per il finanziamento della posizione e del risultato di nuove posizioni dirigenziali prima istituite e poi soppresse non possano essere confermate e stabilizzate a far data dal venir meno delle stesse nell'ambito del modello organizzativo dell'ente. In tal caso infatti si era trattato di un incremento di natura eccezionale che aveva trovato la sua giustificazione esclusivamente nell'intervento organizzativo che aveva a suo tempo portato ad un aumento complessivo del numero delle posizioni dirigenziali. In tal caso quindi - sempre secondo il parere dell'ARAN - si tratta di un'ipotesi speciale che, proprio per tale sua caratteristica, giustifica la non applicazione delle indicazioni contenute nel parere DB47 del 26.4.2004 che si riferiva al diverso caso della conservazione e stabilizzazione delle risorse derivanti dai rinnovi del CCNL del 23/12/99 (risorse storicizzate) anche in

presenza di una successiva riduzione delle posizioni dirigenziali previste dall'ordinamento dell'ente.

Tale modalità è sostanzialmente applicata anche al fondo dei dipendenti; infatti la parte stabile del fondo è incrementata, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, in presenza di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi/quantitativi dei servizi esistenti con conseguente aumento delle dotazioni organiche dal 99 in poi; si deve trattare anche in questo caso di posti nuovi istituiti e coperti e il relativo incremento viene mantenuto fino a quando detti posti non permangano nella dotazione organica con il relativo personale che li ricopre.

Per quanto sopra;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: favorevole

Previa votazione unanime espressa in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) di confermare, a fronte della riduzione dei due posti dirigenziali di cui sopra dall'1/1/2009, che rimane inalterata la pesatura e il valore delle 9 posizioni dirigenziali vigenti dall'1/1/2009, confermando quindi gli incrementi di pesatura ex art 26 comma 3 riferiti a dette 9 posizioni (ancora vigenti) e valorizzati sia in relazione a nuovi posti dirigenziali, sia a nuove pesature dal 99 fino ad oggi, come deliberato dalla Giunta (previa verifica dei Revisori dei Conti) con delibera n. 239 del 22.12.2008;
- 2) di ridurre le risorse del fondo per la posizione e il risultato dei dirigenti anno 2009 in relazione alla soppressione dei due posti dirigenziali dall'1/1/2009, secondo le modalità e con le motivazioni descritte in premessa, dando atto che il fondo dirigenti passa da € **518.221,56 nel 2008** a **464.340,61 (- 53.880,95) nel 2009;**
- 3) di dare atto che le risorse che vengono necessariamente mantenute o che rientrano nel fondo secondo quanto spiegato ai punti 3) e 4) delle premesse alla presente deliberazione (derivanti dai CCNL 22/2/2006 e 14/5/2007 e dalla particolare clausola dell'art. 1 comma 6 del CCNL 12.2.2002), saranno destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti e tale scelta costituisce atto di indirizzo per la contrattazione decentrata di

area dirigenziale in merito ai criteri di ripartizione delle risorse destinate alla posizione e al risultato dei dirigenti;

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

**IL SINDACO PRESIDENTE**

MERCHIORI FAUSTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PALAZZOLO SALVATORE

**IL SINDACO PRESIDENTE**

MERCHIORI FAUSTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PALAZZOLO SALVATORE